

## ACCESSIBILITÀ CENTRO BENESSERE

Le norme contenute nel **Decreto Ministeriale 236/1989**, «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» (regolamento d'attuazione della L. 13/1989), si applicano a tutti gli edifici (*«per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro»*, art. 2 comma C del DM 236/89) privati, residenziali e non, costruiti o ristrutturati, dopo l'entrata in vigore del decreto suddetto. La **Legge n. 104/92**, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (all'art. 24 commi 1, 3, 4, 6, 7) estende il campo di applicazione del DM 236/89 a tutte le opere edilizie (non solo gli interventi di ristrutturazione complessiva) riguardanti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico. *«Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta»* (art. 3.4 comma E del DM 236/89). Le parti comuni degli edifici privati (art. 3.1 del DM 236/89) e gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive (art. 3.3 del DM 236/89) devono essere accessibili (*«per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia»*, art. 2 comma H del DM 236/89).

Una volta verificato che il centro benessere rientra nel quadro normativo di riferimento sopra esposto, saranno comunque da valutare, in seguito ad un sopralluogo, il rispetto delle specifiche tecniche, che garantiscono la fruibilità e la sicurezza degli ambienti, previste dal Decreto Ministeriale 236/89, in merito a pavimentazione, rampe, scale e porte, per poter così adeguatamente rispondere al particolare caso sottoposto alla nostra attenzione.

Dalle foto inviateci risulta evidente l'assenza del corrimano, sia lungo il muro che, soprattutto, tra la rampa e le scale, ma la normativa (art. 4.1.10 e 8.1.10 del DM 236/89)

prevede che le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico, oltre ad avere una larghezza delle rampe tale da permettere il passaggio contemporaneo di due persone (minimo 120 cm.), devono avere installato su entrambi i lati il corrimano (posto ad una altezza compresa tra 0,90-1 m), quest'ultimo accorgimento deve essere applicato anche alla rampa («*Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale*», art. 4.1.11 del DM 236/89). Inoltre le foto mostrano l'assenza del cordolo, di almeno 10 cm di altezza, previsto sul lato della rampa ove è presente un parapetto non pieno (art. 8.1.11 del DM 236/89). Sia la scala che la rampa risulterebbero (dalle foto in nostro possesso) carenti del segnale a pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa (art. 8.1.10 del DM 236/89).

Sul luogo dovrà essere verificato (oltre all'adempimento delle specifiche dimensionali previste dal DM 236/89) che la pavimentazione della rampa e la pedata dei gradini sia antisdrucciolevole (secondo l'art. 4.1.10 del DM 236/89). Infatti per evitare di scivolare è indispensabile che i pavimenti (orizzontali e complanari fra loro), nelle parti comuni e di uso pubblico non siano sdruciolevoli (art. 8.2.2 del DM 236/89), inoltre si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche (art. 4.1.2 del DM 236/89).

In base alla documentazione da Lei fornitaci, sembrerebbe che l'ingresso del centro benessere non rispetti la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, risultando carente degli accorgimenti atti a garantire la fruibilità e soprattutto la sicurezza degli ambienti.

Le consigliamo di scrivere una lettera di denuncia al centro benessere ed alla compagnia assicurativa di questo per aprire un apposito sinistro (se non conosce la compagnia assicuratrice del centro, può indirizzare la richiesta di risarcimento anche solo al centro); è importante che nella lettera venga accuratamente descritto l'evento, le modalità e le cause per le quali si è verificato e le conseguenze che ha prodotto, allegando, anche in copia, la documentazione medica. Questo è il necessario passaggio prima di introdurre qualsiasi azione giudiziaria che, se ritenuta opportuna, a quel punto, potrebbe basarsi sul mancato rispetto della normativa in tema di barriere architettoniche (come sopra esposto).

Terni il, 22 giugno 2009

Servizio Progettazione Accessibile  
Centro per l'Autonomia Umbro